

OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA
TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE.
INTEGRAZIONI E MODIFICHE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Vista la relazione del Settore Tributi con la quale si propone di apportare una serie di integrazioni e/o modifiche al vigente Regolamento Comunale per l'applicazione della Tassa per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche approvato con deliberazione C.S. n.201 del 21.04.1994 e successivamente modificato con deliberazione C.C. n.211 del 19.12.1996, deliberazione C.C. n.76 del 20.12.2001, deliberazione di C.C. n.80 del 19.12.2002 e deliberazione di C.C. n.79 del 19.12.2003;
- Accoltene le motivazioni e conclusioni;
- Visto il disegno di Legge Finanziaria per l'anno 2007;
- Visti i pareri espressi ai sensi dell'art.49 comma 1 del D.Lgs.18.08.2000 n.267, come da foglio allegato;

DELIBERA

1. di apportare al vigente Regolamento Comunale per l'applicazione della Tassa per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche approvato con deliberazione C.S. n.201 del 21.04.1994 e successivamente modificato con deliberazione C.C. n.211 del 19.12.1996, deliberazione C.C. n.76 del 20.12.2001, deliberazione di C.C. n.80 del 19.12.2002 e deliberazione di C.C. n.79 del 19.12.2003, le modifiche/ integrazioni di cui all'allegato, costituente parte integrante della presente deliberazione.
2. di dare atto che le disposizioni approvate avranno decorrenza 1° gennaio 2007.

La delibera è stata approvata a maggioranza con i voti favorevoli dei gruppi: DS, PRC, SDI, MARGHERITA, UDEUR. Contrari: FI, LN. Assenti: AN, GRUPPO MISTO.



CITTA' DI SESTO SAN GIOVANNI

Medaglia d'Oro al Valor Militare

SETTORE: Tributi

R E L A Z I O N E

Oggetto: Regolamento Comunale per l'applicazione della Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Integrazioni e modifiche.

Il disegno di Legge Finanziaria per l'anno 2007, all'esame del Parlamento all'atto della stesura della presente relazione, detta all'art 11 - commi da 4 a 11 - una serie di disposizioni inerenti le procedure tributarie che richiedono modifiche e/o integrazioni ai Regolamenti Comunali vigenti in materia di imposte e tasse comunali.

Per dare concreta attuazione alla disciplina sopra dettata, il disegno di legge, ai comma 15 e 16, dispone la contestuale abrogazione delle disposizioni dettate nelle stesse materie dal D.Lgs n. 507/1993.

Si richiamano di seguito le singole tematiche interessate dalle novità normative per quanto specificatamente attiene alla tassa occupazione spazi ed aree pubbliche, rinviando all'allegato alla presente relazione il raffronto tra i singoli articoli di Regolamento attualmente in vigore e i nuovi testi sottoposti all'approvazione del Consiglio, destinati ad entrare in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2007.

Il comma 4 dell'art. 11 del disegno di Legge Finanziaria stabilisce un nuovo termine, ampliato da tre a cinque 5 anni, per le attività di rettifica delle dichiarazioni, di accertamento e di notifica degli atti da parte degli uffici nell'ambito delle attività di controllo e recupero del tributo.

Il comma 5 precisa dettagliatamente il contenuto necessario degli atti tributari.

Il comma 6 detta un nuovo termine per il recupero coattivo della tassa dovuta e non versata.

Nel procedere all'adeguamento degli articoli 31 e 32 relativi a tali aspetti procedurali, si ritiene opportuno operare un richiamo generico alla normativa vigente, al fine di evitare di dover ricorrere ripetutamente a modifiche regolamentari.

Il comma 7 stabilisce un nuovo termine, elevato fino a 5 anni, per la liquidazione dei rimborsi a favore dei contribuenti.

Il comma 10 prevede che i Comuni disciplinino le modalità con le quali i contribuenti possono compensare le somme a credito con quelle dovute al Comune a titolo di tributi locali.

Con la nuova formulazione dell'art 35 del Regolamento vengono recepite tali disposizioni e disciplinate le modalità di compensazione.

Il comma 8 attribuisce al Comune la facoltà di determinare autonomamente la misura annua degli interessi sia attivi che passivi, nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale.

All'art. 29 Ter si propone di mantenere invariato il tasso degli interessi praticati, in misura pari al tasso legale.

Il comma 9 stabilisce che il pagamento dei tributi locali debba essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Tale disposizione non richiede una modifica regolamentare.

Il comma 11 stabilisce che il Comune, nel rispetto della normativa vigente, stabilisca per ciascun tributo gli importi fino a concorrenza dei quali i versamenti non sono dovuti o non sono effettuati rimborsi.

Agli art. 27 comma 3 relativo ai versamenti e 35 relativo ai rimborsi si fissa tale importo in 12 euro, misura prevista per i tributi erariali.

Si sottopone all'approvazione del Consiglio Comunale la relativa deliberazione.

Sesto San Giovanni, 17 novembre 2006

Il Direttore di Settore
(dott. Rossella Fiori)

Regolamento Comunale per l'applicazione della Tassa occupazione spazi e d aree pubbliche

Art. 27 Versamento della tassa comma 3 testo vigente:

“ Il versamento della tassa per le occupazioni permanenti o temporanee non è dovuto per importi inferiori a € 10,33.”

testo modificato:

“Il versamento della tassa per le occupazioni permanenti o temporanee non è dovuto per importi inferiori a € 12,00.”

Art. 29 TER Interessi testo vigente:

“Sulle somme dovute a titolo di tassa si applicano gli interessi moratori nella misura del 2,5 per cento (o diversa, qualora intervengano variazioni legislative) per ogni semestre compiuto.”

testo modificato:

“Sulle somme dovute a titolo di tassa si applicano gli interessi moratori nella misura pari al tasso legale vigente.”

Art 31 Correzione di errori materiali testo vigente:

“1. Le correzioni di eventuali errori materiali e di calcolo devono essere comunicate dal Comune al contribuente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro i sei mesi successivi alla data di presentazione della denuncia o di effettuazione del versamento.

L'accettazione da parte del contribuente delle correzioni degli errori materiali e di calcolo non dà luogo all'applicazione di soprattasse ed interessi.

2. L'eventuale integrazione della tassa a seguito della suddetta comunicazione, se accettata dal contribuente, deve essere effettuata dallo stesso con versamento a mezzo di apposito conto corrente postale entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione. Nello stesso termine deve essere effettuato il rimborso da parte del Comune per le somme versate in eccedenza.

3. L'adesione del contribuente a quanto forma oggetto della comunicazione di cui al punto 1, non comporta l'automatica definizione del rapporto per l'annualità di riferimento, potendo il Comune esercitare i normali poteri di accertamento previsti."

Testo modificato:
abrogato Art.31

Art. 32 c.2 Avviso di accertamento testo vigente:

"L'avviso di accertamento deve essere notificato al contribuente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo messo comunale, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui la denuncia è stata presentata o avrebbe dovuto esserlo.

Qualora si accerti l'evasione della tassa per più anni, l'avviso deve essere notificato distintamente per ciascuna annualità di riferimento."

testo modificato:

"Il Comune procede all'accertamento del tributo secondo le modalità ed entro i termini previsti dalle disposizioni di legge vigenti. Qualora si accerti l'evasione della tassa per più anni, l'avviso deve essere notificato distintamente per ciascuna annualità di riferimento."

Art. 35 Rimborsi testo vigente:

"I contribuenti possono richiedere al Comune, con apposita istanza, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Sull'istanza di rimborso il Comune provvede entro novanta giorni dalla data di presentazione della stessa. Sulle somme rimborsate ai contribuenti spettano gli interessi di mora in ragione del 2,5% per ogni semestre compiuto dalla data dell'eseguito pagamento."

testo modificato:

c.1 "I contribuenti possono richiedere al Comune con apposita istanza, il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine previsto dalla legge. Sull'istanza di rimborso il Comune provvede con le modalità e nei termini previsti dalle disposizioni di legge vigenti."

c.2 "Non si fa luogo a rimborso di importo fino ad Euro 12,00 concernente il solo tributo, per singoli periodi d'imposizione."

c.3 "Sulle somme dovute al contribuente spettano gli interessi nella misura pari al tasso legale vigente."

c.4 "Il contribuente che ha maturato il diritto al rimborso può compensare gli importi riconosciuti a tale titolo con le somme eventualmente dovute e accertate per il medesimo tributo, concernenti periodi pregressi. In questo caso il contribuente, salvo sia stato già indicato nell'istanza di rimborso, dovrà farne richiesta entro 15 giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione da parte del Comune. L'ufficio procederà, nel caso di compensazione, alla rettifica degli importi risultanti a debito."



CITTA' DI SESTO SAN GIOVANNI

Medaglia d'Oro al Valor Militare

SETTORE: Tributi

Pareri espressi ai sensi dell'art.49 - 1° comma - del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 e successive modificazioni, sulla proposta di deliberazione relativa a: **"Regolamento Comunale per l'applicazione della Tassa per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche. Integrazioni e modifiche."**

Parere tecnico: FAVOREVOLE

Lì, **17 NOV. 2006**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(dott. Rossella Fiori)



Parere contabile: *favorevole*

Lì, 17/11/06

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA

(dott. Flavia Orsetti)